

## ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI DEL FIGLIO NON RICONOSCIUTO ALLA NASCITA

La proposta di legge “*Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*” (testo unificato [AC 784 e abb.](#)), approvata in prima lettura alla Camera, estende la possibilità di conoscere le proprie origini biologiche anche al figlio adottato non riconosciuto alla nascita<sup>1</sup>.

### LA NORMATIVA PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Originariamente, la legge sulle adozioni (Legge n. 184 del 1983) prevedeva che il minore adottato entrasse a far parte giuridicamente di una nuova famiglia con il presupposto però che fosse mantenuto il segreto sulle sue origini.

Il legislatore italiano, a seguito della legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ha cercato di accordare una maggiore tutela all’interesse dell’adottato a conoscere le proprie origini, pur non dimenticando la relazione conflittuale tra tale interesse e quello dei genitori naturali e adottivi. Infatti, con la legge del 2001 n.149, ha modificato la disciplina sulla segretezza dell’adozione prevista dalla legge 184/1983 e introdotto attraverso la novella dell’art 28 la possibilità, se pur a determinate condizioni, per la persona adottata di accedere alle informazioni riguardanti l’identità dei genitori naturali, al fine di tutelare la fondamentale esigenza dell’adottato di ricostruire la propria identità personale.

L’articolo 28 della “**legge sulle adozioni**”<sup>2</sup> riconosce quindi, da un lato, il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e l’identità dei propri genitori biologici, dall’altro, prevede un limite insuperabile all’informativa, radicalmente esclusa nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si tratta della cosiddetta possibilità di assicurare il “**parto in anonimato**” o “**parto anonimo**”, pensata con il fine di tutelare il più possibile la salute della madre e la vita del nascituro, consentendo alla donna di partorire nella piena riservatezza, ma anche con la migliore assistenza all’interno delle strutture ospedaliere. Solo in tale caso, quindi, il segreto sulla avvenuta maternità è protetto dalla regola dell’inaccessibilità, per cento anni, alla documentazione relativa al parto (ai sensi dell’art. 93 del Codice della Privacy).

<sup>1</sup> Negli anni cinquanta si contavano circa 5.000 casi l’anno. Le nascite si sono contratte del 39%, mentre i mancati riconoscimenti si sono ridotti del 91%. Attualmente, **sono mediamente quattrocento ogni anno** i bambini che nascono e che non vengono riconosciuti dalla madre, per lo più giovani donne straniere. Si tratta di un diritto previsto dal codice civile, all’articolo 250, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, sull’ordinamento dello stato civile. La donna ha diritto a un parto segreto e anonimo, e ha diritto di scegliere, entro dieci giorni dalla nascita, se riconoscere o meno il bambino.

<sup>2</sup> [Legge 4 maggio 1983, n. 184](#) Diritto del minore ad una famiglia.

Ed è proprio questo **il punto ritenuto incostituzionale dalla Consulta, la madre anonima non può essere conosciuta dal figlio così partorito, il quale poi sia stato dato in adozione.**

**Il diritto di poter rintracciare le proprie “radici” è già, peraltro, riconosciuto dal diritto internazionale:** dalla già citata Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata all'Aja il 29 maggio 1993 e dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

### La normativa internazionale

La **Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989** (art. 7), riconosce il diritto del figlio, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori (naturali).

La **Convenzione dell'Aja del 1993** (art. 30) sull'adozione internazionale prevede che le autorità competenti di ciascuno Stato contraente assicurino l'accesso del minore (o di un suo rappresentante) alle informazioni in loro possesso sulle sue origini, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre nonché ai dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia; le medesime autorità sono tenute a conservare con la massima cura tali informazioni.

La **Convenzione europea sui diritti dell'uomo** (art. 8) garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare contro gli arbitri dei poteri delle pubbliche autorità, vietando a queste di ostacolare l'esercizio effettivo di tale diritto e imponendo loro di attivarsi affinché predispongano misure in grado di assicurare tale esercizio anche nei rapporti tra consociati. L'ampia interpretazione dell'art. 8 data dalla giurisprudenza vi fa rientrare il diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini.

Fonte: *dossier* Camera n 102 /0 - 11 dicembre 2013 - Elementi per l'istruttoria legislativa

## LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 278 del 2013](#) si è occupata del problema del bilanciamento tra i due valori in conflitto: il diritto all'anonimato della madre e il diritto a conoscere le proprie origini del figlio. Nella pronuncia, la Corte ha sancito che **tra i due valori debba prevalere la tutela dell'anonimato della madre** volto, da un lato, ad assicurare che il parto avvenga nelle condizioni ottimali tanto per la madre che per il figlio e, dall'altro, a «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi». La salvaguardia della vita del neonato e della salute della madre sono quindi ritenute preminenti rispetto al bisogno del figlio di conoscere le proprie origini. Tuttavia, la pronuncia della Corte segue il solco tracciato dalla **decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** (decisione 25 settembre 2012, [Godelli c. Italia](#)), **che ha ritenuto che la legislazione italiana violasse i principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo per una tutela dell'anonimato della madre giudicata non equa, in quanto non adeguatamente bilanciata con il diritto del figlio adulto, pur se adottato da terzi, di avere informazioni sulle sue origini familiari.** Pertanto, nel riconoscere la disciplina attuale troppo rigida nella parte in cui non prevede la possibilità di ripensamento della madre in relazione alla scelta dell'anonimato, ha ritenuto **incostituzionale la parte della**

**normativa che non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di un'eventuale revoca della dichiarazione di non volere essere nominata.**

**La sentenza non ha quindi intaccato il diritto alla riservatezza della madre, ma ha posto in capo al legislatore il compito di individuare un percorso che, da un lato, possa consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non volere essere nominata, dall'altra, a cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivono adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo.**

Nel panorama legislativo europeo, la **Francia** ha approvato una legge ([loi 2002-93](#)) che disciplina il percorso che permette ed organizza la reversibilità del segreto della nascita senza rimettere in causa le conseguenze giuridiche della decisione di restare anonima della donna al momento del parto. **La legge francese**, basata sul principio del consenso, **istituisce un ente ad hoc** (il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali) preposto, su richiesta dell'adottato, a mettersi in contatto con la madre naturale rimasta anonima, per ricercarne il consenso a rivelare la sua identità al figlio abbandonato; solo nel caso la donna lo accetti, le sue generalità verranno rivelate, in caso contrario rimarranno sconosciute. Tale legge è stata peraltro **giudicata positivamente dalla Corte di Strasburgo** nel caso *Odievre c. Francia* laddove assicura un **adeguato bilanciamento tra il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini e quello della madre all'anonimato del parto.**

## **L'APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

La sentenza di incostituzionalità rinvia al legislatore il compito di predisporre con legge i giusti mezzi e di stabilire le procedure che i Tribunali dovranno seguire in concreto al fine interpellare la madre. In costanza di vuoto normativo, nella prassi applicativa, si pongono molti problemi: a quali mezzi investigativi bisogna far ricorso? Come garantire la riservatezza nei diversi passaggi che seguiranno la decisione del Tribunale, nelle indagini per ritrovare la donna e poi contattarla? Cosa succede nel caso in cui, a seguito dell'interpello, si scopre che la madre biologica è defunta o irreperibile e che non ha espresso alcuna volontà di mantenere il segreto, oppure che l'abbia espressa in maniera del tutto irriuale prima della sua morte; in questi casi il Tribunale come dovrà valutare tali circostanze e quindi procedere?

Nelle more dell'approvazione di una legge da parte del Parlamento, così come riportato nel corso di diverse audizioni in Commissione Giustizia, **i Tribunali per i minorenni hanno ritenuto immediatamente applicabile la sentenza della Corte Costituzionale<sup>3</sup>**, riconoscendo nel procedimento di cui all'articolo 28 della "legge sulle adozioni" il percorso utilizzabile in attesa dell'intervento del legislatore. **Ad oggi, quindi, per il tramite dei**

---

<sup>3</sup> Audizione del 14 gennaio 2015 del *presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze*, del *presidente del Tribunale per i minorenni di Torino*, audizione del 5 febbraio 2015 del *presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste*.

**Tribunali per i minorenni**, su istanza dei figli adottati non riconosciuti, **le madri che hanno deciso di partorire in anonimato possono già essere interpellate dal giudice in merito alla perdurante volontà di ribadire o meno la scelta fatta in passato.**

I **Tribunali aditi stanno individuando, in via giurisprudenziale, quindi discrezionalmente, le modalità di ricerca della madre biologica con rischi concreti di prassi difformi tra i vari uffici.** Tale preoccupazione è stata posta in evidenza non solo dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2013, ma anche da gran parte della dottrina.

### **Esempio di applicazione difforme della sentenza della Corte da parte dei Tribunali per i minorenni**

Il decreto dell'8 maggio 2015 del Tribunale per i minorenni di Trieste, che chiude il caso Godelli – la donna che ha adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo –, riconosce il **diritto del figlio partorito anonimamente ad avere accesso alle informazioni relative alle proprie origini anche in caso di sopravvenuto decesso della madre** e quindi di impossibilità di interpellato. Diversamente si sono invece pronunciati il **Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta che hanno ritenuto che il diritto della madre all'anonimato non venisse meno con la morte.**

Il testo integrale del decreto è consultabile [sul sito della rivista \*Questione Giustizia\*](#).

## **IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA**

*La Camera ha approvato in prima lettura un testo risultante dall'accoglimento di alcuni emendamenti presentati in Aula.*

### **Soggetto preposto all'attività di mediazione tra figlio e madre naturale**

L'ente individuato per l'attività di mediazione tra figlio e madre naturale è il **Tribunale per i minorenni** il quale, con modalità che assicurino **la massima riservatezza**, avvalendosi preferibilmente del personale dei **servizi sociali**, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> La soluzione individuata configura un'attività di informazione mediata dal giudice. Il diniego di svelare la propria identità resta insuperabile. La scelta che individua nei Tribunali per i minorenni il soggetto preposto a tale attività di mediazione deriva dalla consapevolezza che tali strutture possiedono un *know how* in questa materia che nessun altro soggetto ha. Il Tribunale per i minorenni, infatti, è specializzato dagli anni '30 e pertanto vanta un'esperienza pluridecennale. Si occupano di adozioni e hanno a che fare con tutti i soggetti coinvolti (genitori, figli adottivi, figli adottivi "restituiti") e pertanto si ritiene possano svolgere al meglio l'attività di mediazione in relazione alle "mamme anonime".

## Soggetti abilitati all'interpello

Il testo approvato innova l'art. 28 della legge 184/1983. In primo luogo, si fa riferimento oltre che all'adottato anche al "**figlio**" non riconosciuto alla nascita; in secondo luogo, si abbassa a diciotto anni l'età per poter presentare istanza di accesso alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei genitori biologici.

Si prevede altresì che l'eventuale accesso alle informazioni circa le proprie origini non dia vita né ad azioni di stato, né dia diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Nell'eventualità di figlio totalmente o parzialmente incapace, l'istanza di accesso ai dati viene presentata da chi ne ha la **legale rappresentanza solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario**.

## L'accesso alle informazioni

È consentito ai figli nei riguardi della donna che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta.

La **revoca** deve essere sempre resa dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile. Essa dovrà contenere le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. Spetta poi all'ufficiale dello stato civile trasmettere senza ritardo la dichiarazione di revoca al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

## Conferma della volontà di restare anonima

La donna che ha partorito in anonimato può, **decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà** comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In tal caso, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

## Iter per l'accesso

Il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del **personale dei servizi sociali**, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Ciò può avvenire esclusivamente in mancanza di revoca da parte della madre e in mancanza di comunicazione ufficiale di conferma della volontà di restare anonima. **Chiunque partecipi al procedimento è comunque tenuto al segreto sulle informazioni acquisite.**

L'istanza può essere presentata, **una sola volta**, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, si richiede che **il Tribunale tenga in adeguato conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali**. Se la madre conferma di voler mantenere l'anonimato, il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

Con decreto del Ministro della Giustizia, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di **garantirne la massima riservatezza**, sono definite le **modalità con le quali la donna comunica al Tribunale la conferma della propria volontà di restare anonima**.

### **Nuova disciplina del parto anonimo**

La donna viene informata, anche in forma scritta:

- degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
- della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;
- della facoltà del figlio, raggiunta la maggiore età, di presentare istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

**Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria** personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa resa alla madre<sup>5</sup>.

### **Disciplina per i casi di parti anonimi precedenti alla data di entrata in vigore della legge.**

Il regime transitorio durerà un anno a partire dall'entrata in vigore della legge. Tale regime prevede, a tutela delle donne che hanno partorito anonimamente, facendo legittimo affidamento sul fatto che l'anonimato, fino ad ora, fosse perpetuo, una campagna di informazione sulla possibilità che in questo lasso di tempo possano confermare la loro scelta e che durante questo periodo transitorio non potranno essere interpellate dai tribunali su istanza dei figli. Decorso tale termine e solo nel caso in cui la donna non confermasse la scelta di anonimato il Tribunale potrà procedere all'interpello. In caso contrario, quindi di conferma della volontà di restare anonima, il Tribunale autorizza l'accesso ai soli dati sanitari.

### **Relazione al Parlamento**

Decorsi 3 anni dall'entrata in vigore della legge, il Governo è tenuto a presentare una relazione al Parlamento con i dati riguardanti l'attuazione della legge e, in particolare, sui numeri dei "parti anonimi".

---

<sup>5</sup> Tale punto recepisce le istanze sollecitate in sede di audizioni in Commissione Giustizia in materia di informazione alla madre dei conseguenti effetti giuridici per lei e per il figlio legati alla sua decisione, al fine di assicurare una scelta consapevole. La madre quindi, ha il diritto di sapere che, pur nel mancato suo spontaneo esercizio della revoca dell'anonimato, che è garantito in perpetuo, al figlio è garantito il diritto di sollecitarne l'eventuale ripensamento.

## ATTIVITÀ CONOSCITIVA IN COMMISSIONE GIUSTIZIA: SINTESI DELLE AUDIZIONI

### Omogeneità dei diritti tra figli adottati riconosciuti alla nascita e figli partoriti in anonimato

Gli esperti auditi hanno tutti auspicato la necessità di un intervento sulla legge 184/1983 al fine di **rendere omogenei i diritti dell'adottato riconosciuto alla nascita con quelli del figlio adottato partorito in anonimato**, al fine di adeguare la legge a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale.

### Il soggetto titolare del diritto di accedere alle informazioni riguardo le proprie origini

In alcune audizioni<sup>6</sup> è stato sollevato il tema relativo ai **figli non riconosciuti che non sono stati adottati**. In particolare, il **professor Bianca** ha sottolineato la necessità di considerare che quando si tratta il problema dell'anonimato della madre deve tenersi conto del fatto che **la persona interessata è il "figlio" e non solamente la persona adottata**. **Così pure la dottoressa Monica Velletti** ritiene più opportuno utilizzare il termine "il figlio, nato da madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata".

### L'interpello

**La quasi unanimità degli auditi ha ritenuto che l'interpello fosse la strada obbligata** dopo le indicazioni venute dall'Europa e dalla Corte Costituzionale<sup>7</sup>. Infatti, è stato sottolineato come la sentenza della Corte abbia chiaramente stabilito che il diritto a conoscere le proprie origini sia un diritto del figlio, e dunque le nuove disposizioni non potrebbero prescindere da tale statuizione. Pertanto dovrebbe essere previsto che il soggetto legittimato ad attivare il procedimento sia il figlio e che sulla base della sua istanza, il giudice provveda ad interpellare la madre, per l'eventuale revoca dell'anonimato<sup>8</sup>. **L'interpello, che consiste appunto nell'interpellare la donna per sapere se vuole o meno mantenere l'anonimato, deve garantire sempre la possibilità per la madre di restare nell'anonimato<sup>9</sup> e va effettuato con delicatezza e riservatezza**. In questa direzione anche **Paolo Morozzo Della Rocca** che ha affermato esplicitamente: «Non condivido gli orientamenti tesi a rendere il diritto alla conoscenza un diritto incondizionato del figlio, anche contro la volontà della donna, fosse al compimento di 40 anni o di qualsiasi altra età».

### Madre deceduta

La dottoressa **Monica Velletti**, magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma ha auspicato, nell'ipotesi della madre deceduta, di permettere al figlio l'accesso alle origini. Così pure, il **professor Morace Pinelli** sostiene che l'anonimato dovrebbe cadere a seguito della morte della madre, venendo meno l'interesse che lo legittimava. Il **professor**

---

<sup>6</sup> **Cesare Massimo Bianca**, professore di diritto civile; **Monica Velletti**, giudice presso la prima sezione civile del Tribunale di Roma.

<sup>7</sup> **Cesare Massimo Bianca**, professore di diritto civile, **Arnaldo Morace Pinelli**, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata. Per un'opinione contraria v. **Paolo Morozzo Della Rocca** che ha sostenuto che «sarebbe opportuno assicurare alla madre il diritto di acconsentire ad essere conosciuta dal figlio biologico, senza però necessariamente solleccarla a questo passo nel momento in cui è il figlio a richiedere di conoscerla».

<sup>8</sup> **Dottoressa Monica Velletti**, Giudice presso la prima sezione civile del Tribunale di Roma.

<sup>9</sup> Così **Arnaldo Morace Pinelli**, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata.

**Bianca** si spinge anche oltre suggerendo, oltre al recesso dell'anonimato in caso di morte, una riflessione in merito al caso di **madre incapace**. Contrariamente a queste opinioni, il dottor **Stefano Covazzo**<sup>10</sup> sostiene che se la madre è morta non si possa fare l'interpello e che solo l'interpello della madre è atto a rimuovere quell'originaria declaratoria. In via applicativa, se non c'è l'interpello, il presidente del Tribunale di Torino ha ritenuto che «non si potesse aprire quella porta». Come già anticipato in precedenza, **la prassi giurisprudenziale sul punto non è uniforme**. Nel già citato [decreto relativo al ricorso della signora Anita Godelli](#), il Tribunale per i minorenni di Trieste ha considerato che «in caso di morte della madre biologica viene meno il potenziale conflitto tra i due diritti assoluti della personalità, appartenenti a soggetti diversi, quello dell'anonimato della madre e quello del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali, cadendo così la necessità di ricorrere al principio del contemperamento ed alla comparazione degli interessi in conflitto, per lasciare che possa avere piena espansione l'unico diritto fondamentale persistente. Con la sua morte, infatti, si estingue anche il diritto all'oblio, alla riservatezza, in ultima analisi alla salute psicofisica di cui è titolare la genitrice biologica, diritto personalissimo, nient'affatto patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, privo perciò, a causa della strettissima inerenza rispetto al soggetto che ne è titolare, di ogni possibilità di essere trasmesso ad altri soggetti di qualsiasi capacità rappresentativa esterna»<sup>11</sup>. Sul punto, anche il **presidente Paolo Sceusa**<sup>12</sup> sostiene che in caso di morte accertata o presunta, incapacità dichiarata e irreperibilità della madre non vi debbano essere ostacoli all'accoglimento della domanda del figlio, perché il suo interesse a conoscere le proprie origini non è più controbilanciato dall'esistenza in vita, sciente e cosciente, della controinteressata.

Inoltre, c'è chi sostiene la tesi<sup>13</sup> che la morte dovrebbe equivalere al dissenso e, tutt'al più, il Tribunale dovrebbe verificare l'esistenza di dichiarazioni scritte rilasciate dalla madre prima della morte, come ad esempio un testamento nel quale fosse indicata la volontà di permettere al figlio, non riconosciuto alla nascita, di avere accesso alle notizie relative alla sua persona.

## Età per l'interpello e accesso ai dati

Quanto **all'età per l'interpello e l'accesso ai dati** non si è riscontrata una opinione concorde tra gli auditi. Potrebbe essere 25, come previsto dalla normativa attuale<sup>14</sup>, o 18

---

<sup>10</sup> *Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino.*

<sup>11</sup> (...) il diritto all'anonimato della genitrice biologica coinvolge unicamente la sfera personale della medesima, attinente in particolare allo svelamento della propria maternità, ma non anche lo *status* del figlio, ormai perfezionato con l'adozione legittimante o, nell'ipotesi *sub iudice*, acquisito con l'affiliazione, senza, dunque, che possa venire in alcun modo implicata la sfera patrimoniale della madre deceduta, come peraltro rimarcato anche dalla Corte europea nella sentenza *Odievre vs Francia* e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.278/2013, allorché afferma che «la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro». Con la morte della madre biologica viene meno quella cristallizzazione del diritto esercitato dalla medesima e cessa, per utilizzare la stessa espressione lessicale scelta dalla Corte Costituzionale, quell'"efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare", che elide la persistenza di ragioni e titolo giuridico per mantenere ancora una tutela al diritto fondamentale di cui era portatrice e precludere, per l'effetto, la revoca della sua dichiarazione di anonimato". [Decreto Tribunale per i minori di Trieste 8/05/2015 Caso Godelli](#)

<sup>12</sup> *Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste.*

<sup>13</sup> **Alice Giurlanda**, tirocinante presso il Tribunale di Livorno, articolo sulla rivista "[Questione Giustizia](#)".

<sup>14</sup> Così **Paolo Morozzo Della Rocca**, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Urbino; **Laura Laera**, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze.



anni per tutti<sup>15</sup>, o addirittura 40. Si ricorda che la normativa attuale prevede per il figlio non riconosciuto alla nascita che passino 100 anni dal parto per avere informazioni. È stato inoltre sollevato il tema dell'accesso alle origini da parte del minore **attraverso il legale rappresentante**, sul modello francese, e quello del maggiorenne sotto tutela.

## Struttura preposta a condurre l'interpello

Quanto a chi debba condurre l'interpello c'è un **sostanziale accordo tra gli auditi sul fatto che debba essere il Tribunale dei minori**, magari avvalendosi dell'ausilio dei servizi sociali.

**La presidente Laura Laera**<sup>16</sup> sostiene nello specifico che l'organo specializzato sia il Tribunale per i minorenni. Il Garante della privacy invece non avrebbe competenza in materia di adozione e **rappresenterebbe «un passaggio inutile, che crea burocrazia e disperde la necessità del segreto»**. L'istanza dovrebbe essere presentata al Tribunale di residenza del figlio e, a seguito di tale istanza, il Tribunale dovrebbe richiamare il fascicolo originario, quello dell'adottabilità, dai Tribunali per i minorenni.

Anche il **personale sanitario** non avrebbero competenza per l'interpello della madre. Al contrario, **Arnaldo Morace Pinelli**, ritiene brillante l'idea del **professor Bianca** di pensare che sia la struttura sanitaria a effettuarlo e non il Tribunale per i minorenni. Il professore sostiene anche utile introdurre, sul modello francese, un organismo su base nazionale per la conservazione di questi dati. Sul punto, la dottoressa **Monica Velletti**, ribadendo che si tratta comunque di una scelta politica, sottolinea come la sentenza della Consulta abbia richiamato l'impianto esistente disponendo che **sia il giudice ad interpellare la madre** e non fornendo nella motivazione, alcuna diversa indicazione, sulla opportunità che la procedura sia demandata ad autorità amministrative o indipendenti.

## Il procedimento

Si distinguono diversi *modus operandi* a seconda che si tratti di casi di parti anonimi già avvenuti o di medesime situazioni future.

I presidenti dei Tribunali per i minorenni hanno riportato i procedimenti utilizzati in via di prassi. **Il presidente Covazzo**, ha riferito che il Tribunale dei minorenni di Torino parte dall'acquisizione del fascicolo dell'adozione e dalla verifica se la madre biologica abbia a suo tempo optato o meno per l'anonimato. Delle attività svolte viene lasciata annotazione scritta nel fascicolo. **Laura Laera** ha riferito che il Tribunale per i minorenni di Firenze utilizza il procedimento ex articolo 28 della "legge sulle adozioni", ossia quello per la ricerca delle proprie origini da parte degli adottati che abbiano compiuto i 25 anni. **Il presidente Paolo Sceusa**, per quanto riguarda le modalità di consultazione della madre anonima a seguito dell'istanza del figlio, ritiene opportuno che siano rimesse alla competenza del giudice che procedette all'accertamento della sua adottabilità. Quanto alle modalità concrete per pervenire al rintraccio della donna e per consultarla, compulsarla e domandarle se vuole o meno rivedere la sua posizione, auspica che siano lasciate alla concreta individuazione da parte del giudice, nella salvaguardia della massima possibile riservatezza della persona da consultare. Per quanto riguarda i **casi futuri**, in primo luogo occorrerebbe che i medici raccolgano subito tutti i dati anamnestici per inviarli senza

---

<sup>15</sup> In questa direzione **Cesare Massimo Bianca**, *professore di diritto civile*, **Arnaldo Morace Pinelli**, *professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata*; **Paolo Sceusa**, *presidente del tribunale per i minorenni di Trieste*.

<sup>16</sup> *Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze*.

ritardo, in forma anonima, al giudice competente per l'adottabilità, nonché informare, sempre ad opera e per compito del personale sanitario, per iscritto della perpetua revocabilità da parte sua dell'anonimato, della possibilità futura di interpello del figlio, nonché delle modalità per formalizzare tale revoca (anche in assenza di interpello). Le modalità per formalizzare la revoca spontanea dell'anonimato da parte della madre, dovrebbero essere quanto mai semplici, mediante dichiarazione scritta redatta o autenticata davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi comune e questo a sua volta dovrebbe trasmettere tale dichiarazione senza ritardo al giudice che dichiarò l'adottabilità. La **dottorssa Velletti** suggerisce, inoltre, di normare **il caso in cui la madre non venga reperita** per esprimersi sull'eventuale revoca dell'anonimato, prevedendo due ipotesi: ritenere sussistente il dissenso alla revoca, con conseguente divieto di rilasciare le informazioni, ovvero prevedere che, a determinate condizioni (gravi e comprovati motivi attinenti la salute psico-fisica del figlio), il Tribunale possa autorizzare l'accesso alle origini. Si evidenzia altresì che andrebbe definito un termine allo scadere del quale le ricerche dovrebbero considerarsi concluse e la madre possa considerarsi "irreperibile". Il **professor Morozzo** afferma che, al fine di tutelare la riservatezza della donna, si potrebbe ricorrere ad un percorso affidato ad istituzioni diverse dal Tribunale (Garante per la Privacy, Commissione per le adozioni internazionali) per registrare la volontà attuale della donna. Una prima fase preliminare relativa al merito della domanda del figlio biologico dovrebbe, comunque, rimanere in capo al Tribunale per i minorenni. Presso questo giudice la donna sarebbe invitata a presentarsi solo una volta valutata l'accogliibilità, in astratto, della richiesta rivolta dal figlio biologico. Il professore suggerisce, inoltre, l'introduzione di una possibile **disciplina dell'eventuale incontro**.

### **Revoca preventiva dell'anonimato da parte della madre**

Il **Garante della privacy** si è dichiarato favorevole alla possibilità di istituire una sorta di "registro delle revoche", sul modello francese, al fine di ridurre sensibilmente le preoccupazioni in materia di riservatezza. Una forma di organismo misto di cooperazione inter-istituzionale, come sostenuto dalla professoressa **Licia Califano**<sup>17</sup> «potrebbe essere trasposta in Italia con un coinvolgimento del Garante della privacy e potrebbe tradursi sia nella partecipazione ad una commissione mista, sul modello francese, sia, nel caso in cui il Parlamento preferisca confermare l'esclusiva competenza del tribunale per i minorenni, nella tenuta da parte del Garante di un registro che raccolga la disponibilità preventiva delle donne a rinunciare all'anonimato». Ciò sarebbe conforme con le funzioni assegnate all'autorità<sup>18</sup>. Anche la richiesta di garantire la riservatezza della donna che non si sia iscritta nel "registro delle revoche" potrebbe essere accolta assegnando all'Autorità la funzione di garanzia della riservatezza di tale procedura.

La **dottorssa Monica Velletti** ritiene opportuno prevedere le modalità dell'eventuale revoca dell'anonimato. A tal proposito, suggerisce che della revoca sia data comunicazione al centro in cui è avvenuta la nascita ovvero al comune nel quale la nascita sia stata registrata. Suggerisce, inoltre, una riflessione sulla possibilità di accentrare le informazioni mediante la creazione di un archivio nell'ambito di strutture già esistenti quali il Dipartimento di Giustizia minorile, ovvero presso la Commissione adozioni internazionali,

---

<sup>17</sup> Professoressa di diritto costituzionale, componente del Collegio del garante. Vedi anche articolo su il Sole 24Ore del 21 luglio 2014.

<sup>18</sup> L'eventuale previsione di un ruolo del Garante nella gestione del "registro delle revoche" andrebbe introdotta tramite una modifica del Codice privacy, sia inserendo la tenuta del registro e la responsabilità dell'Autorità in materia tra i compiti, sia istituendo per legge il "registro delle revoche", con un intervento emendativo del medesimo Codice. Inoltre, ove il legislatore intendesse modificare l'attuale disciplina del parto anonimo, occorrerebbe coordinare le nuove disposizioni con l'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice privacy tramite un rinvio all'ipotesi di revoca dell'anonimato da parte della madre che al momento del parto aveva optato per l'anonimato.

o ancora presso il Garante per la privacy. La **dottorssa Laura Laera** sostiene che la revoca andrebbe indirizzata al Tribunale della nascita perché viene inserita nel fascicolo. Quindi, in caso in cui la revoca venisse presentata dinanzi un soggetto diverso (notaio, ufficiale di stato civile) questi dovrebbe **trasmetterla al Tribunale per i minorenni al fine di inserirla nel fascicolo dell' adozione.**

#### AC 784-A TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

~~Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.~~

##### Art. 1.

1. All'[articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

~~1) le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#),»;~~

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza»;

#### TESTO APPROVATO DALLA CAMERA IN PRIMA LETTURA

Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (*Emendamento Commissione T.100*).

##### Art. 1

(*Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184*)

1. All'[articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396](#), raggiunta la maggiore età, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici» (*Emendamento Marzano 1.203*);

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza **solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario** (*Emendamento Miotto 1.239*)»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#), abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#), abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. **La madre che ha partorito in anonimato può, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In caso di conferma dell'anonimato, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. (Emendamento Commissione 1.300)**»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento

di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#).

L'istanza può essere presentata, per una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili».

di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#).

L'istanza può essere presentata, per una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. **Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del presente procedimento.** (Emendamento Farina 1.240).

Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

**7-ter. Su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.** (Emendamento Commissione 1.301)

**2. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità della comunicazione di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente**

**articolo, al fine di garantirne la massima riservatezza.** (Emendamento Commissione 1.300)

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*1-bis.* La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'[articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del citato articolo 28, comma 7-bis, della [legge n. 184 del 1983](#).

Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio,

Art. 2

(Modifica all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Al comma 2 dell'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni».

Art. 3

(Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è inserito il seguente:

*1-bis.* La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, **o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio,**(Emendamento Commissione 1.300) la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca **o la conferma** (Emendamento Commissione 1.300), ai sensi del comma 7 dell'[articolo 28, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del comma 7-bis del citato articolo 28, della [legge n. 184 del 1983](#). Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio,

unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

**Art. 4.**

***(Disciplina per i casi di parti anonimi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge).***

**1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha partorito in anonimato prima della medesima data può confermare la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di tale comunicazione al fine di garantirne la massima riservatezza.**

**2. Solo nel caso in cui la madre non abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata, si applica il comma 7-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della presente legge.**

**3. Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui al comma 7-bis, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della presente legge, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.**

**4. Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro della giustizia, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del codice in materia di**

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Emendamento Commissione 3.0300)

**Art. 5.**  
**(Relazione alle Camere)**

1. Il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

(Emendamento Commissione 3.0300)

**I PARERI ESPRESI IN SEDE CONSULTIVA  
DALLE COMMISSIONI AFFARI SOCIALI E AFFARI COSTITUZIONALI**

**12 maggio 2015 Parere della Commissione Affari sociali:**

*PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:*

*valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, **sopprimendo la possibilità, per la persona incapace, di essere sostituita dal legale rappresentante, salvo che per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario;***

*valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui sostituisce il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, **sopprimendo le parole: «ovvero sia deceduta»;***

*valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui al nuovo comma 7-bis prevede il ricorso al **personale dei servizi sociali, sopprimendo la parola: «preferibilmente»;***

*valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere con una **norma transitoria una disciplina differenziata** per l'applicazione del comma 7-bis, **distinguendo le procedure dell'interpello riguardanti le dichiarazioni rese in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge** – a garanzia del diritto all'anonimato già espresso dalla madre – , **rispetto alle dichiarazioni che saranno rese per il futuro.***



**13 maggio 2015 Parere della Commissione Affari Costituzionali**

*PARERE FAVOREVOLE* con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di **modificare** il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento in oggetto, nella **parte in cui consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre deceduta**, che parrebbe in contrasto con la tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, riconosciuto nel nostro ordinamento nei limiti indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della privacy);

verifichi la Commissione di merito se la **procedura** individuata dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato **assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;**

valuti la Commissione di merito se non sia necessario introdurre una **disciplina transitoria idonea a garantire il diritto alla riservatezza e la tutela dell'affidamento.**